



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Protocollo n. 088/2024/RCA

CONTRATTO TRA

La **SOCIETÀ AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.**, con sede in Lamezia Terme (CZ), c/o Aeroporto Civile Internazionale, P.IVA / cod. fisc. 01764970792, nel prosieguo denominata anche “**SACAL**”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Marco Franchini, nominato con atto del 12/05/2022,

E

L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE-ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN NICOLA DI MIRA, composto dai seguenti operatori:

- **Piana Soccorso Cooperativa Sociale**, con sede legale in Via Pozzillo, n. 72, 89013, Gioia Tauro (RC), C.F e P.IVA 02940160803, REA RC-199793, PEC: pianasoccorsocoopsoc@pec.libero.it (capofila mandataria)

- **Associazione di Volontariato San Nicola Di Mira**, con sede legale in Corso Skanderberg, n 13, 87010, Lungro (CS), CF 03093540783, iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con Repertorio 80875, PEC sannicoladimira2018@pec.it (mandante),

in persona del Sig. Domenico Belcastro, nato a _____ (____), il _____, il quale interviene e assiste nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Piana Soccorso Cooperativa Sociale, capofila mandataria della predetta Associazione Temporanea di Scopo, con sede legale in Via Pozzillo, n. 72, 89013, Gioia Tauro (RC), C.F e P.IVA 02940160803, PEC: pianasoccorsocoopsoc@pec.libero.it, e quindi in rappresentanza della stessa in forza di mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza conferito con atto per Notaio _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____, registrato in _____ il _____, al n. _____ SIT, di seguito denominato anche “**APPALTATORE**” ovvero “**ATS**”, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

(La SACAL e l’APPALTATORE nel prosieguo congiuntamente definiti e indicati anche “Parti” e, ciascuno, “Parte”).

PREMESSO CHE

- A. SACAL è soggetto gestore degli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone, di seguito collettivamente definiti anche “**Aeroporti**”);
- B. SACAL, in particolare, è legittimata alla gestione:
 - (i) dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme in virtù di Convenzione quarantennale sottoscritta in data 11/09/2007 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito, “**ENAC**”), resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale n. 69/2008 registrato alla Corte dei Conti in data 29/07/2009, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Lamezia Terme per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell’aeroporto di Lamezia Terme”; nonché
 - (ii) dell’Aeroporto di Reggio Calabria in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 7 luglio 2017 con l’ENAC, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 538-12/12/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20/03/2019, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Reggio Calabria per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Reggio Calabria”;
 - (iii) dell’Aeroporto di Crotone in virtù di Convenzione trentennale sottoscritta in data 4 settembre 2017 con l’ENAC, resa efficace *inter alias* giusta Decreto Interministeriale Prot. n. 07-26/02/2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11/04/2019, avente ad oggetto la “Concessione della gestione totale dell’Aeroporto di Crotone per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell’aeroporto di Crotone” (di seguito, unitamente alla Convenzione relativa all’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme e all’Aeroporto Reggio Calabria, collettivamente definite anche “**Convenzioni**”);
- C. SACAL, nell’ambito dei diritti e delle obbligazioni alla stessa derivanti dalle Convenzioni, deve garantire e assicurare, tra l’altro, il Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale da eseguire presso gli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone) e ciò nel rispetto dei requisiti della normativa, anche secondaria, vigente (di seguito, anche “**Servizio**” ovvero “**Prestazione**”);



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- D. L'art. 28, c.6, della Legge 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che il Servizio di Pronto Soccorso è assicurato con oneri a carico del Gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la Convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo;
- E. SACAL per l'affidamento del suddetto Servizio ha avviato una procedura aperta ai sensi dell'Art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con il sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con estratto del bando di gara inviato alla FEU in data 12/04/2024 pubblicato in data 16/04/2024 sul Portale Appalti SACAL
- F. Il Contratto avrà la durata temporale di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Alla scadenza del Contratto, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne finalizzato al corretto espletamento del Servizio in argomento, è rimessa alla facoltà della SACAL il riconoscimento di una proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi fino alla definizione ed all'esito della nuova procedura di gara (stipula contrattuale con il nuovo contraente) ai sensi dell'Art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tale caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nello stesso (contratto);
- G. L'importo mensile a base d'asta per l'esecuzione del servizio è di euro 62.000,00 (sessantaduemila/00) oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Per l'aeroporto di Crotone inoltre dovrà essere aggiunto l'importo di Euro 500,00 per ogni intervento straordinario per voli charter in orario diverso dal presidio (importo non soggetto a ribasso).
L'importo complessivo dell'appalto a base di gara per tutta la durata di cui alla presente lettera g) è pari a euro 2.604.000,00 (duemilioneisecentoquattromila/00) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00).
- H. Entro il termine prescritto del 06/06/2024, h 12,00) è pervenuta n. 1 (uno) offerte per via elettronica sul sito <https://portaleappalti.sacal.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, per come da verbale di ricezione agli atti (all. n. 1);
- I. Il Responsabile Unico di Progetto (di seguito "RUP"), all'esito delle valutazioni previste dalla normativa, anche secondaria, vigente, operate dalla Commissione di Gara, appositamente nominata dall'Amministratore Unico Marco Franchini in data 06/06/2024 preso atto della convenienza economica dell'unica offerta pervenuta e come sopra presentata dall'ATS PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN NICOLA DI MIRA (con un punteggio complessivo pari a 87,00/100 e un ribasso dello 0,5%, corrispondente a Euro 2.229.240,00 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA come per legge) ha proposto, con verbale del 17/06/2024 l'affidamento dell'esecuzione del Servizio di Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale da eseguire presso gli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone), come sotto meglio individuato e descritto, in favore della costituenda ATS;
- J. L'Amministratore Unico della SACAL, preso atto della proposta del RUP, e delle attività e delle verifiche, anche documentali, svolte dalla Commissione di Gara e, inoltre, ha disposto, con atto del 24/06/2024, l'affidamento del Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale da eseguire presso gli Aeroporti della Regione Calabria (*i.e.* :Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone) a favore dall'ATS PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN NICOLA DI MIRA per come sopra denominato e rappresentato.
- K. L'Appaltatore ha presentato in vista della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta da SACAL a mezzo PEC del 25/06/2024;
- L. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 il CIG è il seguente: B13ADCF66C;
- M. L'Appaltatore ha preso visione ed ha accettato senza eccezioni e/o riserve alcune i luoghi in cui deve essere espletata la Prestazione (cfr "Attestazione di avvenuto sopralluogo") ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano e ha inoltre preso visione ed ha accettato senza eccezioni e/o riserve alcune la situazione in essere ai fini della sicurezza e li accetta senza riserva ed eccezione alcuna;
- N. L'Appaltatore prende atto e accetta che il presente Contratto e tutti i documenti contrattuali a esso allegati definiscono in modo adeguato gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, e l'oggetto delle Prestazioni da eseguire;
- O. In data 16/07/2024, la funzione competente ha presentato istanza di redazione del Contratto avente per oggetto il Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale da eseguire presso gli Aeroporti della Regione



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Calabria (*i.e.* Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone) mediante il Mod.LGP-002 Rev 1 (“Richiesta Contratto”).

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le Premesse, gli Allegati e la Documentazione indicata nel successivo Art. 38, costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto indefettibile del presente atto (di seguito, definito anche “Contratto”) e hanno forza di patto vincolante tra le Parti.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Con il presente Contratto SACAL affida all’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di accettare come in effetti accetta, il Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale per gli Aeroporti della regione Calabria (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) secondo modalità, termini e condizioni tutte previste nella Documentazione indicata nel successivo Art. 38, atti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e a cui le Parti espressamente rinviano.

Pertanto, l’affidamento del Servizio comprende:

- interventi di Primo Soccorso Sanitario in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari del 118 e nell’ambito delle attività dettagliate nei vigenti piani di emergenza aeroportuale;
- intervento di Primo Soccorso Sanitario in caso di passeggero con malore a bordo dell’aeromobile, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari del 118 (se attivati);
- interventi di Primo Soccorso Sanitario all’interno del sedime aeroportuale in caso di passeggeri, operatori aeroportuali e utenti dell’aeroporto colti da malore e/o infortunio, oppure interventi ad altri utenti che si recano presso l’ambulatorio del PSA;
- gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio;
- supporto agli addetti aeroportuali nella gestione e assistenza ai PRM (passeggeri a ridotta mobilità).
- Formazione dei dipendenti SACAL e SGH Addetti al Primo Soccorso Aziendale.

Inoltre, per l’Aeroporto di Crotone

- servizio straordinario per interventi in orario diverso da quello di presidio per voli charter (presenza prevista di 3 ore circa);
- gestione e assistenza ai PRM (passeggeri a ridotta mobilità). Servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta al fine di permettere ai predetti passeggeri (da ora in poi indicati per brevità come “PRM”) di spostarsi da un determinato punto di arrivo in aeroporto a un aeromobile e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza dall’aeroporto, incluse le attività di imbarco e sbarco, ivi inclusa documentazione per l’elaborazione dei dati statistici.

Sono esclusi dal Servizio suddetto le certificazioni mediche non obbligatorie e le prestazioni di terapie diagnostiche o mediche non urgenti eventualmente richieste dall’utenza o dagli operatori aeroportuali.

In considerazione della necessità di garantire l’operatività aeroportuale, restano escluse dalle competenze del PSA eventuali interventi esterni al sedime aeroportuale, incluso il trasferimento a presidi ospedalieri esterni per i quali, in caso di necessità, dovrà essere tempestivamente attivata l’Emergenza Sanitaria “118”.

Nell’ambito del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad affidare con apposito incarico il ruolo di Direttore Sanitario ad un Medico il cui nominativo è stato indicato dall’Appaltatore.

Sarà cura ed onere del Direttore Sanitario mantenere costantemente aggiornate le procedure e la documentazione richiesta per garantire il corretto funzionamento del Presidio.

Si precisa che SACAL resta completamente estranea ai rapporti interni tra il Direttore Sanitario e l’Appaltatore in merito ai quali quest’ultimo manleva fin da ora e senza riserve SACAL da qualunque controversia dovesse insorgere per qualunque motivo attinente a detti rapporti.

Pertanto, in caso di eventuali inadempienze/errori di detto Direttore incaricato, risponderà verso SACAL sempre e comunque l’Appaltatore, anche eventualmente in solido con il sanitario.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Per quanto concerne le proposte migliorative per lo svolgimento del Servizio, le Parti svolgono espresso rinvio all'Offerta Tecnica prodotta in sede di gara.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti precisano e si danno reciprocamente atto che nel presente Contratto l'offerta ed il conseguente Corrispettivo (come *infra* definito) è ferma, immodificabile e vincolante anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'Art. 1329 Codice Civile.

2.2 Varianti ai Servizi Interventi Straordinari

Per quanto **qui** non espressamente previsto le Parti espressamente rinviando all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "CSA").

ART. 3 DURATA

3.1 Il Servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di attivazione del Servizio (*i.e.*: 17/07/2024), fatti salvi i casi di decadenza, revoca ovvero altra ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, nonché delle Convenzioni in essere per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.

Il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

3.2 Proroga

Alla scadenza del Contratto, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne finalizzato al corretto espletamento del Servizio in argomento, è rimessa alla facoltà della SACAL il riconoscimento di una proroga tecnica non superiore a 6 (sei) mesi fino alla definizione ed all'esito della nuova procedura di gara (stipula contrattuale con il nuovo contraente) ai sensi dell'Art. 120, comma 11 del D.lgs. n 36/2023.

In tal caso, l'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a mantenere e proseguire, alle medesime condizioni e patti del presente Contratto il Servizio di che trattasi per l'indicato periodo.

Il rapporto costituito con il presente Contratto si estinguerà quindi di diritto alla data come sopra stabilita, senza necessità di disdetta alcuna.

ART. 4 CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 L'offerta economica presentata dall'Appaltatore costituisce parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Per la tutta la vigenza del presente Contratto (*i.e.*: 3 anni) il corrispettivo complessivo, omnicomprendente, fisso e non modificabile, corrispondente alle ore di presidio di cui al successivo Art. 5, viene tra le Parti quantificato, stabilito e definito in Euro 2.229.240,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge di cui:

- Aeroporto di Lamezia Terme: Euro 18.000,00 (diciottamila/00) **mensili**;
- Aeroporto di Reggio Calabria: Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) **mensili**;
- Aeroporto di Crotone: Euro 16.690,00 (sedecimilaseicentonovanta/00) **mensili** e Euro 500,00 per ogni intervento straordinario per voli charter in orario diverso dal presidio (importo non soggetto a ribasso);

non imponibile IVA, ex art. 9/6 DPR 633/72 (di seguito, "Corrispettivo").

SACAL, potrà richiedere variazioni relativamente sia all'orario di operatività del servizio, anche in caso di eventi imprevedibili e non prevedibili, sia alla composizione della squadra di presidio sanitario, in base alle esigenze operative dello scalo. In tali circostanze i corrispettivi saranno calcolati sulla base del costo orario del personale, presentato in sede di offerta.

L'Appaltatore ogni fine mese si impegna a trasmettere a SACAL, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il riepilogo delle ore effettivamente lavorate su ciascun aeroporto e i giustificativi delle ore eccedenti rispetto a quanto stabilito tra le Parti (V. successivo Art. 6).

L'Appaltatore non potrà esigere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione, anche a titolo di rimborso spese (es. spese per la verifica, costi di viaggio e trasferta e di ogni altro costo relativo in via diretta e/o indiretta alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, ivi compresi i costi relativi al rilascio del Permesso per l'accesso in zona *airside*) essendosene di ciò tenuto conto nella quantificazione e definizione del Corrispettivo.

Per il Servizio reso l'Appaltatore dovrà emettere fattura mensile posticipata.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il SDI indicando il codice destinatario SUBM70N.

Le fatture dovranno essere distinte dall'Appaltatore per ciascun Aeroporto (*i.e.*: Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone).

La PEC per la notifica è sacalspa@legalmail.it



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura trasmessa dall'Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione mensile del servizio rilasciato dal Direttore Esecuzione Servizio (di seguito "DEC") nonché previa verifica delle conformità alla normativa vigente e alle disposizioni sui pagamenti delle Società a controllo pubblico.

Viceversa, nel caso in cui DEC dovesse rinvenire anomalie/irregolarità dell'Appaltatore ovvero, comunque, nei casi di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di SACAL.

SACAL acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, la cui regolarità, si precisa per quanto necessario, è condizione per il pagamento del Corrispettivo di cui al presente Art. 4.

Su tutte le fatture dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto e il relativo codice CIG.

L'importo sarà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010:

i) INTESTATARIO: PIANA SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE-

IBAN _____

Banca _____

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: _____
- Data e luogo di nascita: _____
- Indirizzo di residenza: _____
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale: _____

- Cognome e nome _____
- Data e luogo di nascita _____
- Indirizzo di residenza: _____
- Nazionalità: Italiana
- Cod. fisc. _____

ii) INTESTATARIO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN NICOLA DI MIRA

IBAN: _____

Banca _____

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente innanzi indicato è:

- Cognome e nome: _____
- Data e luogo di nascita: _____
- Indirizzo di residenza: _____
- Nazionalità: Italiana
- Codice fiscale _____

4.2 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria

ART. 5 PRESIDIO E PERSONALE

5.1 L'Appaltatore si impegna a mettere a disposizione personale adeguato con idonea preparazione professionale, esperienza e numero, all'espletamento delle attività di cui al presente Contratto garantendo la presenza negli scali aeroportuali (Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotona) in base all'operatività degli scali stessi, per come meglio specificato di seguito:

Aeroporto di Lamezia Terme:

L'aeroporto di Lamezia Terme è operativo 24h/24h. Pertanto,

La squadra di primo soccorso che dovrà essere presente, è composta da:

- nr.1 Medico (iscritto all'Ordine dei Medici), con formazione e qualificazione, esemplificative ma non esaustive, definite nell'Allegato 1 del CSA a cui si fa espresso rinvio;
- nr. 1 Autista-soccorritore esperto, munito di patente di tipo "B"; e tutto quanto richiesto e meglio specificato nel Documento di Rischio Sanitario a cui si fa espresso rinvio.

Aeroporto di Reggio Calabria

L'aeroporto di Reggio Calabria è operativo 18h/24h. Pertanto,

La squadra minima del presidio sanitario che dovrà essere presente, è composta da:

- nr. 1 Medico (iscritto all'Ordine dei Medici), con formazione e qualificazione, esemplificative MA NON ESAUSTIVE, definite nell'Allegato 1 per 18 ore, a cui si fa espresso rinvio;
- nr. 1 Autista-soccorritore esperto, munito di patente di tipo "B"; e tutto quanto richiesto e meglio specificato nel Documento di Rischio Sanitario per 12 ore, a cui si fa espresso rinvio.
- nr. 1 infermiere per 12 ore.

Aeroporto di Crotona

L'aeroporto di Crotona è operativo 12h/24h. Pertanto,

La squadra minima del presidio sanitario che dovrà essere presente, è composta da:

- nr. 1 Medico (iscritto all'Ordine dei Medici), con formazione e qualificazione, esemplificative MA NON ESAUSTIVE, definite nell'Allegato 1 per 12 ore, a cui si fa espresso rinvio;
- nr. 1 Autista-soccorritore esperto, munito di patente di tipo "B"; e tutto quanto richiesto e meglio specificato nel Documento di Rischio Sanitario per 8 ore, a cui si fa espresso rinvio

SACAL potrà richiedere variazioni relativamente sia all'orario di operatività del Servizio sia alla composizione della squadra di presidio sanitario, in base alle esigenze operative dello scalo.

In tali circostanze i corrispettivi saranno calcolati sulla base del costo orario del personale, presentato in sede di offerta.

L'Appaltatore ha fornito l'**elenco del personale** impiegato oltre al nominativo e recapito telefonico del Rappresentante per l'appalto, da aggiornare in caso variazioni oltre alle qualificazioni e *Curricula Vitae* del personale impiegato dall'Appaltatore che dovrà essere di gradimento della SACAL.

Detto personale dovrà essere inserito in uno specifico programma formativo, a cura dell'Appaltatore, che ne assicura una costante e aggiornata formazione e l'Appaltatore garantisce che detto personale dovrà sottoporsi ai corsi di specifica formazione al fine di conoscere le procedure sanitarie e di emergenza in materia aeroportuale in base alle funzioni da svolgere, per come previsto nel Documento di Rischio Sanitario e nell'allegato protocollo d'intesa sottoscritto con il SUEM 118.

A capo del Presidio è stato individuato un Referente Responsabile del Servizio, operante in loco, che avrà il compito di coordinare e supervisionare l'intera organizzazione del lavoro e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al Servizio.

Il Referente Responsabile del Servizio ha l'onere di:

- coordinarsi con il personale SACAL nell'espletamento dei servizi oggetto dell'Appalto;
- garantire la gestione tecnico-operativa della dotazione del Presidio;
- garantire la gestione tecnico-operativa del Posto Medico Avanzato attrezzato e fornito dalla SACAL;
- garantire la qualità del servizio reso;
- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo;
- garantire l'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio;



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- garantire la supervisione del servizio attraverso una regolare presenza e/o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
- mantenere costantemente informato l'ulteriore personale sanitario in forza al presidio circa le procedure operative in vigore sullo scalo;
- mantenere aggiornata la documentazione necessaria per il corretto funzionamento del presidio;
- provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del servizio.
- provvedere ad ogni profilo amministrativo relativo all'espletamento del servizio quale referente delegato della società eventualmente incaricata del servizio.
- partecipare alle riunioni e alle esercitazioni del Piano di Emergenza Aeroportuale, al fine di
- contribuire al miglioramento del Piano stesso.

Nell'espletamento delle funzioni il personale medico e/o paramedico dovrà annotare su apposito registro elettronico:

- gli estremi anagrafici del soggetto al quale è stata resa la prestazione sanitaria e la nazionalità dello stesso;
- gli estremi del documento di identificazione;
- la diagnosi, la prognosi e la terapia praticata (salvi i casi in cui l'intervento sia demandato all'Emergenza Sanitaria "118");
- la data e l'ora della prestazione;
- il numero del volo, nel caso di prestazioni effettuate a bordo o a seguito del trasporto dell'assistito dall'aereo al centro di primo soccorso aeroportuale o alla struttura del Servizio Sanitario Nazionale più vicina tramite l'Emergenza Sanitaria "118";
- il timbro e la firma del personale medico o, in sua assenza, infermieristico, che ha effettuato la prestazione;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali e sanitari secondo le vigenti normative.

Mensilmente l'Appaltatore si impegna a trasmettere un riepilogo delle prestazioni eseguite in cui sono evidenziati: il numero di interventi complessivi; il numero di interventi su passeggeri; il numero di interventi su personale aeroportuale; il numero di interventi richiesti al SUEM 118 e l'indicazione delle principali patologie riscontrate nel periodo di riferimento.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il Servizio con la massima professionalità e diligenza al fine di garantirne un'alta qualità.

Ogni medico e paramedico addetto dovrà obbligatoriamente indossare una divisa comune, che gli consenta di essere facilmente identificato dall'utenza aeroportuale.

La presenza del personale durante l'orario di presidio, dovrà essere documentato da apposito registro firme/timbratore.

La SACAL potrà effettuare delle verifiche a campione in merito alla presenza di suddetto personale in tutte le ore in cui è stato pianificato il Servizio.

La presenza di personale volontario o non dipendente dall'Appaltatore, potrebbe essere consentito solo dopo espressa e formale autorizzazione di SACAL.

Tutto il personale medico sanitario deve possedere adeguate certificazioni a seguito della frequenza, con esito positivo, dei corsi di formazione e dei relativi corsi di aggiornamento, effettuati con cadenza almeno annuale, organizzati sulla base delle linee guida stabilite da società di rilievo internazionale.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere qualificato e in grado di eseguire il Servizio a regola d'arte e pertanto SACAL potrà chiedere l'allontanamento di quel personale che, per livello di prestazione o indisciplina, fosse ritenuto inidoneo ad operare in Aeroporto.

Aeroporto di Crotone

Per l'assistenza ai PRM, il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006, dalla Circolare Enac GEN 02B e dal Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Crotone, dovranno essere assicurati i tempi stabiliti e indicati dai Vettori, e comunque non meno di 2 (due) ore prima della partenza del volo e 1 ora dopo la partenza salvo ritardi.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

L'appaltatore si impegna a svolgere, in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, tutta l'attività necessaria per prestare il servizio, secondo la programmazione trasmessa, senza soluzione di continuità, in concomitanza con lo svolgimento dell'attività aeroportuale e con l'impegno di svolgere

il servizio anche in caso di anticipo e/o ritardo dei voli, ovvero di anticipata apertura e chiusura dell'Aeroporto.

È fatto altresì obbligo all'Appaltatore di fornire un contatto telefonico reperibile in orario notturno per eventuali richieste di assistenza in caso di voli non programmati o in emergenza. Il personale preposto dovrà essere disponibile entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata da parte della SACAL.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'appaltatore, presso l'aeroporto di Crotone, dovrà svolgere i seguenti servizi a favore dei passeggeri PRM:

- Assistenza dai punti di richiesta designati all'interno e all'esterno del Terminal;
- Spostamento dal punto di richiesta al banco dell'accettazione;
- Adempimento delle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli (accettazione);
- Assistenza dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali, sanitari e di sicurezza;
- Assistenza nel riporre a bordo il bagaglio e l'eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
- Imbarco sull'aeromobile, mediante elevatori, in caso di PRM con sedie a rotelle o che necessitano di altra assistenza specifica per la loro mobilità fino al posto a sedere;
- Assistenza dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile e sbarco dall'aeromobile, mediante elevatori, in caso di PRM con sedie a rotelle o che necessitano di altra assistenza specifica per la loro mobilità;
- Assistenza dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritiro dei bagagli, completando i controlli per l'immigrazione, doganali e sanitari ove previsti;
- Assistenza dalla sala ritiro bagagli a un punto designato all'esterno della sala riconsegna bagagli;
- Assistenza per consentire di prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal, a seconda delle esigenze specifiche;
- Assistenza per recarsi ai servizi igienici in caso di necessità;
- Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Quando un PRM è assistito da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia fatta richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto;
- Assistenza a terra per tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose;
- Assistenza a terra per ottenere la sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi similari potrebbe non essere fattibile;
- Assistenza a terra per poter accedere alle informazioni sui voli.

Si precisa che SACAL resta completamente estranea ai rapporti interni tra il personale sanitario e l'Appaltatore in merito ai quali quest'ultimo manleva fin da ora e senza riserve SACAL da qualunque controversia dovesse insorgere per qualunque motivo attinente a detti rapporti. Pertanto, in caso di eventuali inadempienze/errori di detto personale sanitario risponderà verso SACAL sempre e comunque l'appaltatore, anche eventualmente in solido con il sanitario.

ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE

L'Appaltatore garantisce e provvede a proprio rischio che tutto il personale, in ogni caso, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il Servizio relativo al presidio di Primo Soccorso sanitario in ambito aeroportuale, dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del presente Contratto, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

L'Appaltatore si impegna a formare, a propria cura e spese, il personale relativamente alla normativa e alle procedure operative aeroportuali e a far partecipare il proprio personale a corsi di formazione e aggiornamento, come previsto dalla normativa in vigore, nel Documento di Rischio Sanitario sottoscritto con il SUEM 118 nonché



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

del Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, Piano di Emergenza Aeroportuale, Piano di Emergenza Aerostazione e Piano Pandemia Influenzale.

Con riferimento al **servizio di assistenza ai PRM**, l'Appaltatore dovrà attenersi, per quanto concerne il servizio stesso e la formazione del proprio personale dipendente, a quanto previsto da:

- Regolamento (CE) n° 1107/2006 del 5/7/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta;
- Circolare ENAC GEN-02B del 13/05/2021 – “Applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo

ART. 7 MEZZI, ATTREZZATURE E SCORTE DI MEDICINALI

L'Appaltatore si impegna a garantire, durante l'orario di copertura del presidio, la presenza di una Autoambulanza di tipo A, limitatamente alle finalità individuate dall'art. 1, ai sensi del DM 17.12.1987 n. 553 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze – e della normativa europea EN 1789 “veicoli ad uso medico e loro equipaggiamento – autoambulanze”, e ai sensi della D.G.R.V. n. 1080 del 17.4.2007 e comunque nel rispetto di quanto indicato nel Documento di Rischio Sanitario allegato al presente Contratto.

Tale ambulanza non potrà essere utilizzata per attività diverse da quanto oggetto di Contratto, durante l'orario di presidio e la stessa ambulanza non potrà superare i limiti del sedime aeroportuale se non dopo espressa e formale autorizzazione di SACAL.

Il mezzo dovrà essere in regola con il tagliando secondo il programma della casa costruttrice e in ogni caso oggetto di regolare manutenzione preventiva ed ordinaria in modo da garantirne sempre la perfetta efficienza.

In caso di guasto il mezzo dovrà essere sostituito entro 30 (trenta) minuti pena l'applicazione di penali meglio descritte al successivo Art.15.

L'ambulanza dovrà altresì essere dotata di frangi-fiamma allo scarico e di pannelli a scacchi bianco/rossi rifrangenti dimensioni 45x45 o 90x90 (a seconda della dimensione del mezzo).

Il mezzo impiegato nell'esecuzione del Servizio dovrà, altresì, avere una polizza assicurativa con massimale assicurativo non inferiore a Euro150.000.000,00 (centocinquantamila) milioni.

L'Appaltatore si impegna a garantire e documentare con appositi registri, a propria cura e spesa, la manutenzione, la disinfezione e sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna inoltre, presentare l'**elenco dettagliato** delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione.

Anche l'equipaggiamento presente all'interno del mezzo dovrà essere idoneo a garantire il Servizio di primo soccorso rimanendo in ogni caso responsabilità dell'Appaltatore l'allestimento nonché la relativa manutenzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre garantire il rifornimento di farmaci, attrezzature e presidi medici, meglio definiti negli allegati 2 e 3 al CSA, a cui si fa espresso rinvio.

Per lo scalo di Crotone, SACAL, prima dell'inizio del servizio si impegna a consegnare all'Appaltatore in comodato d'uso gratuito, limitatamente all'esecuzione del servizio stesso, la seguente dotazione minima di mezzi e attrezzature

- n. 1 scala modello AviRamp;
- n. 8 sedie a rotelle modello classico per il trasferimento dal posto a sedere a bordo dell'aeromobile all'Ambulift e viceversa
- n.1 scoiattolo per l'interno dell'aeromobile;

Eventuali ulteriori attrezzature saranno a carico dell'Appaltatore.

Solo ed esclusivamente l'acquisto delle “Scorte Intangibili” (Allegato 2/A del CSA) ed il loro reintegro è di responsabilità di SACAL.

ART. 8 LOCALI IN USO ALL'APPALTATORE

SACAL mette a disposizione dell'Appaltatore alcuni locali, identificati nelle allegate planimetrie e meglio descritti nel Documento di Rischio Sanitario, da adibire esclusivamente all'esercizio del Servizio in oggetto.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Si precisa che tali locali vengono consegnati, in comodato gratuito, nello stato di fatto in cui si trovano che sono stati visionati e accettati senza riserve dall'Appaltatore che dovrà mantenerli in buono stato di pulizia e manutenzione.

Non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi per eventuali migliorie eseguite nei locali direttamente dall'Appaltatore, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate da SACAL.

L'Appaltatore non potrà modificare la destinazione d'uso dei locali consegnati né cederli a terzi, senza preventiva formale autorizzazione di SACAL.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutti gli interventi ritenuti dallo stesso utili ai fini dell'utilizzo, sempre senza alterazione delle destinazioni d'uso previste, quali integrazioni di posti di lavoro, ecc.;

Al termine del presente Contratto i locali dovranno essere riconsegnati nel medesimo stato d'uso in cui sono stati affidati all'Appaltatore, salvo la normale usura, con eventuale, se richiesta da SACAL, rimozione di impianti o parti degli stessi realizzati dall'Appaltatore rispetto allo stato in cui gli stessi sono stati consegnati, salvo la normale usura.

I locali vengono consegnati con una dotazione minima di arredi, meglio specificati nel Verbale di Consegna.

Il completamento dell'allestimento sia per quanto riguarda eventuali arredi e strumentazione informatica rimarranno a carico dell'Appaltatore.

Lo stesso dicasi per il rifornimento di farmaci, attrezzature e presidi medici che sono e rimangono a completo carico e responsabilità dell'Appaltatore.

Le spese per le utenze/servizi logistici (es: elettricità, riscaldamento, acqua, linea telefonica, ecc.) sono a carico di SACAL.

L'Appaltatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali affidati, contestualmente alla data di scadenza del Contratto e/o comunque entro i termini stabiliti dalla SACAL.

Il mancato adempimento all'intimazione di rilascio dei locali attribuirà senz'altro alla SACAL il diritto di provvedere d'ufficio e previa comunicazione ad ENAC DIREZIONE AEROPORTUALE, allo sgombero dei locali e alla ripresa del pieno possesso degli stessi, in danno dell'Appaltatore, il quale sin da ora solleva la SACAL da ogni e qualsivoglia rivendicazione da parte di eventuali terzi interessati verso i quali esso solo risponderà delle conseguenze dell'estromissione forzata.

In caso di mancata riconsegna dei locali in uso entro i suddetti termini l'Appaltatore dovrà corrispondere, a titolo di indennità per occupazione *sine titulo* dei locali oggetto del Contratto la somma di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) giornalieri, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART.9 OBBLIGHI DI CUSTODIA

SACAL non è in alcun modo depositaria/custode degli attrezzi, dei materiali, delle merci e di quant'altro di proprietà dell'Appaltatore che, pertanto, assumerà a proprio ed esclusivo onere, carico e rischio la custodia e la conservazione dei suddetti beni, esonerando espressamente la SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo, per sottrazioni ovvero danni da qualsiasi causa determinati e da chiunque richiesti in qualunque modo commessi a materiali, attrezzature merci e quant'altro di proprietà dell'Appaltatore.

ART. 10 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri ed obblighi riguardanti la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii), gli oneri previsti all'art. 20 del CSA a cui le Parti espressamente rinviano.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a:

- eseguire secondo buona fede e correttezza la Prestazione affidata in conformità alle previsioni tutte contenute nel presente Contratto nonché alle istruzioni ricevute dalla SACAL;
- prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura della Prestazione, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione;
- rispettare e fare rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartiti dalla SACAL e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando – con oneri a proprio carico – ogni misura idonea, nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 nel testo vigente;
- rispettare e fare rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartiti dalla SACAL e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto del D.Lgs n. 81/08 con oneri a proprio carico;
- provvedere alla Prestazione con personale specializzato, idoneo e di provata capacità, adeguatamente formato, aggiornato, e adeguato, anche numericamente, alle necessità e, inoltre, in possesso dei requisiti previsti dalla



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

normativa di legge, anche secondaria, vigente del cui operato risponde in proprio manlevando senza riserve SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo;

- accettare, senza condizione o riserva alcuna, a propria cura e spese, tutti gli oneri per l'accesso al sedime aeroportuale di persone (secondo quanto previsto dalla procedura SACAL SEC-PR-002 ,SACAL SEC-PR-102) e SACAL SEC-PR-202) e di mezzi (secondo quanto previsto dalla procedura SACAL SEC-PR-003 e SACAL SEC-PR-202 - gli autisti dei mezzi dovranno conseguire la patente aeroportuale, necessaria per una sicura condotta dei mezzi in airside, in accordo alla procedura SACAL ACM-PR-009) e si impegna ad ottenere, nel più breve tempo possibile e, comunque, prima dell'avvio delle prestazioni, i permessi per l'accesso alla zona airside dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. L'Appaltatore si impegna, altresì, a consegnare a SACAL i permessi di accesso alla zona air side in tutti i periodi cui non è tenuta ad eseguire prestazioni in aeroporto per conto di SACAL;
- ottemperare a tutte le disposizioni di legge relative alla retribuzione, contribuzione e previdenze varie, ivi comprese le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, inerenti al personale addetto a qualsiasi titolo all'attività oggetto del presente Contratto, e terrà comunque manlevata ed indenne la SACAL da ogni e qualsiasi responsabilità, richiesta ovvero addebito, anche relativa a spese legali, relativamente al suddetto personale. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'assolvimento da parte dello stesso di tutti gli obblighi imposti dalla legge in materia assicurativa, retributiva, contributiva e previdenziale relativamente ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti risulta condizione necessaria per l'operatività degli stessi nel sedime aeroportuale. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad avvalersi per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto solo ed esclusivamente di propri lavoratori subordinati non potendo utilizzare lavoratori autonomi – nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio dell'incarico. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, la SACAL avrà il diritto di risolvere il presente Contratto per fatto e colpa dello stesso. Non comporterà acquiescenza ovvero rinuncia ad avvalersi di tale facoltà o altri rimedi di legge l'eventuale tolleranza da parte della SACAL nei confronti di inadempimenti dell'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore si obbliga per tutta la durata del presente Contratto a fornire alla SACAL copia della seguente documentazione: (a) documentazione attestante la posizione INPS e INAIL della Società; (b) autocertificazione in merito al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti coinvolti nel Servizio oggetto del presente Contratto; (c) elenco dei lavoratori impiegati nel Servizio;

Si precisa che SACAL resta completamente estranea ai rapporti interni tra il personale impiegato e l'Appaltatore in merito ai quali quest'ultimo manleva fin da ora e senza riserve SACAL da qualunque controversia dovesse insorgere per qualunque motivo attinente a detti rapporti sia tra le parti che verso terzi. Pertanto, in caso di eventuali inadempienze/errori di detto personale risponderà verso SACAL sempre e comunque l'Appaltatore, anche eventualmente in solido con l'addetto.

L'Appaltatore garantisce che porrà in essere ogni azione opportuna per la piena applicazione della L. n. 146/90 e ss.mm. quale garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, come previsti per il trasporto aereo, e che comunicherà alla SACAL eventuali dichiarazioni di sciopero dei propri dipendenti non appena ne abbia conoscenza.

ART. 11 COORDINAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

Il personale sarà dotato di apparecchiature radio analogiche fornite da SACAL ed opererà in coordinamento con l'ufficio Controllo Voli e con l'ufficio Terminal, il quale ricoprirà il ruolo di Coordinatore del Servizio per SACAL. Il servizio in oggetto sarà svolto, in caso di emergenza, in armonia con il "PEA/Piano di Emergenza Aeroportuale" (che si considera allegato al presente Contratto), restando inteso che trattandosi di lavoro autonomo, nessun rapporto di lavoro subordinato viene a instaurarsi tra il personale dell'Appaltatore e SACAL. Pertanto il Servizio oggetto del presente contratto verrà svolto dall'Appaltatore assumendosi la piena responsabilità civile e penale dell'operato del personale e dei mezzi impiegati in aeroporto.

L'Appaltatore è quindi responsabile in proprio ed in via esclusiva di ogni danno che possa derivare direttamente o indirettamente a SACAL o a terzi, dallo svolgimento del Servizio di primo soccorso aeroportuale.

Resta inteso che la polizza assicurativa, di cui al successivo Art. 22, non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità legate all'esecuzione contrattuale e garantite anche con la cauzione di cui al successivo Art. 21, avendo esclusivo scopo di ulteriore garanzia, essendo SACAL, in ogni caso, esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione del Servizio in oggetto.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

L'Appaltatore deve espletare i servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente.

L'accertamento del raggiungimento degli standard qualitativi del Servizio di cui all'oggetto, sarà effettuato:

- attraverso le interviste agli utenti (Customer Satisfaction Survey - CSS), agli operatori aeroportuali (handlers e Vettori) e specifici audit/ispezioni effettuati dal personale della SACAL.

ART. 12 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

L'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti allo status del personale impiegato. In particolare, per i lavoratori dipendenti dell'Appaltatore occupati nel Servizio dell'appalto devono essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi. In ogni caso, SACAL resta estranea ai rapporti interni tra l'Appaltatore ed i propri dipendenti, in merito ai quali l'Appaltatore manleva senza riserve ed eccezioni SACAL da ogni e qualsivoglia responsabilità comunque connessa.

Qualora la SACAL constati inadempienze fiscali-contributive da parte dell'Appaltatore in seguito all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) potrà sospendere il pagamento delle fatture per la parte corrispondente all'inadempienza riscontrata, finché non sia dimostrato il corretto pagamento degli oneri fiscali e contributivi da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni a SACAL né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni in relazione alle sospensioni del pagamento del corrispettivo dell'appalto sopra specificate.

ART. 13 NORME DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI ALLA MANODOPERA, NORME DI PREVENZIONE E INFORTUNI

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione di tutti i servizi, a dare attuazione ai disposti del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 81/2008, adottando i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire l'integrale incolumità del personale, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati, in ordine ai quali manleva SACAL senza eccezioni e riserve alcune.

L'Appaltatore dichiara di essere stata informato, dalla SACAL ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Appaltatore, ha produrre il suo documento di valutazione dei rischi (DVR) e sottoscritto il DUVRI predisposto da SACAL dove sono individuati i rischi interferenziali generali, valutabili a priori.

Tale piano dovrà essere fornito a SACAL contestualmente alla consegna del servizio.

Per quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia all'Art. 12 del CSA.

ART. 14 SEGRETO D'UFFICIO

I dipendenti dell'Appaltatore dovranno mantenere il segreto d'ufficio e la massima riservatezza sul nominativo dei pazienti trasportati e su fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del Servizio.

La SACAL avrà il diritto di chiedere l'allontanamento dal Servizio dei dipendenti che divulgheranno qualsiasi notizia o parere sui pazienti, sul personale e sull'organizzazione di SACAL, sulle terapie od altro.

L'Appaltatore si impegna a informare di quanto sopra i propri dipendenti e vigilare nel rispetto della norma, restandone comunque esclusivo responsabile, manlevando SACAL senza riserve o eccezioni alcune.

ART. 15 PENALITÀ

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore il Servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, dal CSA e dei suoi allegati, SACAL, salvo il risarcimento del maggior danno, applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata. L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del Servizio, sarà facoltà della SACAL disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di mancata presenza del personale durante l'orario di presidio così come previsto dall'Art. 5: € 1.000/episodio.
- In caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del Servizio, verrà applicata una penale di € 1.000/episodio.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

- In caso di ritardato inizio del Servizio o termine anticipato rispetto all'orario di presidio: € 500,00/h di mancato Servizio.
- In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del Servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- In caso di ritardata sostituzione dell'ambulanza in caso di guasto: € 500 per ogni ora di ritardo.
- In caso di lamentele (oggettivabili) da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato in merito alla qualità del Servizio erogato: da € 100 ad € 1.000/episodio a seconda della gravità.

Ritardo intervento.

- L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità di soccorso) entro un termine massimo di 3 (tre) minuti dalla chiamata. Il tempo di intervento sul luogo dell'accadimento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento, ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva ai 3 (tre) minuti sono previste le seguenti penali:
 - fino a 3:00 minuti dalla chiamata: tempo congruo
 - da 3:01 a 5:00 minuti dalla chiamata: penale di € 50
 - da 5:01 a 10:00 minuti dalla chiamata: penale di € 100
 - oltre 10:01 minuti dalla chiamata: penale € 200.

Nessuna penale è prevista se l'intervento si procrastina a causa di intervento precedente ancora in corso.

La SACAL si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza contestata e confermata da almeno 2 (due) richiami scritti, di risolvere il Contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione in danno a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

Fatta salva l'applicazione delle penalità, l'Appaltatore dovrà adempiere.

ART. 16 CAUSE DI RISOLUZIONE

SACAL ha la facoltà di risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- richiesta da parte dell'Appaltatore di fallimento in proprio ovvero di richiesta di ammissione a procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate alla SACAL);
- istanza di fallimento presentata da parte di soggetti terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente a SACAL;
- mancata comunicazione a SACAL relativamente alla costituzione ed alle modifiche dell'organo amministrativo dell'Appaltatore ed alla composizione della compagine sociale e delle sue eventuali modifiche (compreso fiduciari/fiduciarie o, comunque, partecipazioni indirette);
- violazione degli obblighi di garanzia di cui al successivo Art. 21;
- mancata stipulazione delle assicurazioni di cui al successivo Art. 22, nonché mancato pagamento dei relativi premi per tutta la durata del presente Contratto;
- perdita di autorizzazioni o licenze;
- negligente o tardivo espletamento del Servizio;
- trasgressione degli obblighi discendenti dal presente Contratto;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale di cui all'Art. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- inosservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e il Codice Etico Comportamentale; che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere, di approvare e di accettare in ogni loro parte;
- inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo e/o del Manuale dell'Aeroporto.

Nei casi di cui al presente articolo, così come anche nei successivi Articoli 17 e 18 il presente Contratto si intende risolto di diritto con ogni conseguenza di legge e l'Appaltatore sarà l'unico soggetto responsabile di tutti i danni subiti e subendi dalla SACAL, e ciò anche a titolo di risarcimento danni.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

In ogni caso di risoluzione di diritto la SACAL avrà diritto di escutere per intero la garanzia di cui al successivo Art. 22.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Appaltatore per maggiori danni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili

ART. 17 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 (a cui le Parti espressamente rinviano), ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa ovvero eccettuata, di inottemperanza/trasgressione agli obblighi discendenti dal presente Contratto, e nei seguenti casi:

- ritardo e/o mancato pagamento degli stipendi e degli oneri contributivi e previdenziali del personale addetto al Servizio;
- mancata esecuzione, anche parziale, della Prestazione entro il termine essenziale di cui al precedente Art. 3;
- mancata regolarità retributiva, contributiva e previdenziale, adibizione per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Contratto di lavoratori autonomi– nella più ampia accezione del termine – neppure per lo svolgimento parziale e/o accessorio del Servizio, ovvero di lavoratori subordinati non in regola con le previsioni di cui al CCNL applicabile.

SACAL ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, durante il periodo di sua efficacia, con ogni conseguenza di legge.

Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e, conseguentemente, non deve intendersi tassativo ed esaustivo.

In tali casi, la risoluzione anticipata del Contratto comporterà la perdita della cauzione di cui al successivo Art. 21, nonché l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei maggiori danni.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

ART.18 RECESSO

SACAL ha la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 al quale le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, svolgono espresso e formale rinvio.

ART. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER SOPRAVVENUTA CARENZA DEI REQUISITI

Le Parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c..

Il presente Contratto, durante il periodo di sua efficacia, qualunque sia il suo stato di esecuzione, dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto con il solo obbligo di preavviso da parte di SACAL e senza pronuncia giudiziaria, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ovvero qualora sia accertato, in capo all'Appaltatore, il venir meno di ogni altro requisito generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii..

ART. 20 CLAUSOLA GENERALE DI MANLEVA

Ai sensi e per gli effetti ed in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, e per l'intera durata del medesimo, l'Appaltatore sarà l'esclusivo ed unico responsabile di ogni e qualsivoglia tipo di conseguenza derivante dalle prestazioni fornite ai propri clienti ed altresì di ogni danno, di qualsiasi genere e natura e/o trasgressione a qualsivoglia titolo, a norma di legge penale, civile, amministrativa che possa essere arrecata sia durante che dopo l'esecuzione del presente Contratto, per fatto, colpa ovvero negligenza o imperizia tanto sua che dei propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, od anche come semplice conseguenza dell'attuazione del Contratto medesimo. Pertanto, l'Appaltatore dichiara fin da ora di manlevare e si obbliga a tenere indenne la SACAL ed i propri incaricati da qualsiasi pretesa, azione, richiesta di risarcimento del danno a qualunque titolo, da chiunque intrapresa anche relativo ad eventuali spese legali, che in qualsiasi modo sia connessa ai servizi/prestazioni/beni/ attività e quant'altro possa essere attinente all'esecuzione del presente contratto, sia per causa imputabile all'Appaltatore medesimo sia a fatto dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo presenti ed operanti presso le proprie Strutture., anche se causata da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore per i titoli di cui sopra.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti e negli adempimenti tutti nello stesso richiamati, ivi comprese quelle conseguenti alla eventuale applicazione nei confronti della SACAL delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare dell'articolo 29, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che la SACAL dovesse sostenere durante la vigenza contrattuale per l'inadempimento o



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

non conforme esecuzione degli obblighi contrattuali, in osservanza a quanto previsto all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore ha consegnato a SACAL, apposita garanzia fidejussoria definitiva a prima richiesta e con esclusione del beneficio d'ordine e del beneficio di escussione, polizza n. _____, rilasciata dalla società

La garanzia deve essere integrata ogni volta che SACAL abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto vincolata a favore di SACAL quale Beneficiario.

Detta cauzione dovrà essere incrementata nel caso in cui dovesse essere incrementato il corrispettivo di appalto. Non sarà variata, invece, nel caso in cui il corrispettivo dovesse essere ridotto.

La garanzia rimarrà presso SACAL per tutta la durata del Contratto e verrà svincolata e restituita al contraente a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

Il garante dovrà ritenersi liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della SACAL.

ART. 22 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha consegnato alla SACAL copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), e RC professionale del gestore sanitario per fatto proprio e delle persone delle quali deve rispondere, ivi compresi eventuali collaboratori, in relazione alle specializzazioni mediche e pratiche di soccorso attuate, ai medicinali somministrati, nonché per l'uso di strumentazioni e mezzi di soccorso anche se di proprietà di terzi, per come previsto dall'art. 24 del CSA a cui si rinvia.

Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l'intera durata contrattuale e l'Appaltatore dovrà fornire alla SACAL documentazione attestante il regolare pagamento del premio.

L'inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

ART. 23 OSSERVANZA NORMATIVA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS N. 231/2001 E SS. MM.II. E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA EX L. N. 190/2012.

SACAL ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) ex D.Lgs 231/01 al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo D.Lgs. n. 231/01.

Inoltre, ad integrazione del predetto documento, al fine di attuare le misure di prevenzione della corruzione previste in coerenza con le finalità della L. 190/2012 e smi, SACAL ha adottato un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Pertanto, l'APPALTATORE si impegna ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione dei documenti sul sito www.sacal.it, nella sezione "Società Trasparente".

La violazione di una qualsiasi delle previsioni dei predetti documenti comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SACAL a recedere dal presente Contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

L'APPALTATORE si impegna a consultare costantemente i precitati documenti pubblicati sul sito www.sacal.it per recepire eventuali aggiornamenti degli stessi, sulla base dell'evoluzione normativa.

ART. 24 OSSERVANZA CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale adottato dalla SACAL e consultabile sul sito www.sacal.it e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

L'Appaltatore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del citato codice comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale la SACAL sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salve le eventuali azioni per ulteriore danno.

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a far prendere visione del Codice Etico



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Comportamentale a tutti gli specialisti/collaboratori/fornitori eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto e a far sottoscrivere agli stessi, prima del loro impiego, apposita dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle norme ivi contenute.

in caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto al comma precedente.

ART. 25 RISPETTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO DI SCALO E DEL MANUALE DELL'AEROPORTO

L'Appaltatore deve assicurare la diffusione e l'osservanza delle regole e prescrizioni contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale dell'Aeroporto vigente nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni.

Prima dell'inizio dell'attività, l'Appaltatore deve comunicare a sacalspa@legalmail.it l'indirizzo di posta elettronica (PEC) a cui trasmettere gli aggiornamenti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto.

L'Appaltatore deve garantire la conoscenza e l'osservanza dei contenuti del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto da parte dei propri dipendenti o preposti o collaboratori esterni, con i mezzi ritenuti più opportuni. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore attesta espressamente di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento di Scalo e del Manuale dell'Aeroporto vigenti nell'aeroporto in cui hanno luogo le proprie prestazioni e si impegna alla sua osservanza, rimanendo responsabile nei confronti di SACAL per tutta la durata del Contratto in caso di violazione di detti Regolamento e Manuale da chiunque commesso, sia per fatto proprio che dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

ART. 26 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SACAL e l'Appaltatore assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente Contratto.

All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dell'Appaltatore, acceso *ad hoc*, e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il summenzionato CIG.

L'Appaltatore ha comunicato tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intende operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 27 ANTIMAFIA

La validità del presente Contratto è subordinata al rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto previsto D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., "*Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*".

Il presente Contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle certificazioni di cui agli articoli 82 e seguenti del summenzionato Decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

ART. 28 ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE

L'Appaltatore dichiara e garantisce di non trovarsi, lui e nessuno dei propri dipendenti addetti al Servizio, nei confronti di SACAL e degli Amministratori e dei Soci della stessa, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, ai sensi dell'art. 1, L. n. 190/2012 e s.m.i., tali da compromettere l'imparzialità dell'agire amministrativo. A tal fine allega espressa dichiarazione in tal senso.

ART. 29 ANTIRICICLAGGIO

Le Parti dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio e di impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti gli obblighi ivi previsti.

ART. 30 TUTELA DELLE PERSONE – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione

degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Azienda coinvolto nel procedimento che hanno diritto di post informazione.



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

ART. 31 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto e trasferito, in tutto ovvero in parte, dall'Appaltatore in qualsiasi modalità e forma, ivi compresa la cessione e/o affitto di azienda o ramo di azienda, fusione, scissione, a soggetti terzi.

ART. 32 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla SACAL.

ART. 33 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto.

ART. 34 CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'efficacia del presente Contratto rimane risolutivamente condizionata all'intervenuto rilascio (i) da parte degli Enti competenti di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività oggetto del Contratto, e (ii) da parte dell'Appaltatore della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui ai precedenti Artt. 21 e 22.

ART. 35 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è disciplinato e dovrà essere interpretato in conformità alla Legge Italiana.

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di transazione, le Parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Foro territorialmente competente in via esclusiva è quello di Lamezia Terme.

ART. 36 DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, la direzione esecuzione del presente Contratto è affidata al Sig. Cristian Raso.

È riconosciuto al Direttore dell'esecuzione, il diritto di richiedere ed ottenere l'allontanamento di quegli addetti o incaricati dell'Appaltatore che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi alla Committente

ART. 37 VIGENZA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Le Parti si danno atto che il Contratto è stato tra loro liberamente negoziato in ogni patto e clausola.

Ogni modifica a termini e condizioni del Contratto dovrà parimenti essere negoziata e sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto.

Nessuna rinuncia di una Parte ad una disposizione del Contratto sarà valida se non sarà effettuata espressamente e confermata per iscritto.

Inoltre, ciascuna rinuncia riguarderà solamente la singola questione o non conformità o violazione cui espressamente si riferisce e non si estenderà a questioni, non conformità o violazioni ulteriori o diverse.

ART. 38 DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

I seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto che, in caso di divergenza con gli stessi, è da considerarsi documento prevalente a disciplina del rapporto contrattuale:

- Capitolato Speciale di Appalto e relativi Allegati;
- Offerta;
- Relazione tecnica.
- Documento di Rischio Sanitario
- Documento di funzionalità del P.S.A.
- Protocollo d'intesa sottoscritto con il SUEM 118
- PEA/Piano di Emergenza Aeroportuale
- Nominativo del Direttore Sanitario e *curriculum vitae*
- Nominativo del Rappresentante dell'Appalto ed elenco del personale impiegato (e relativi *curricula vitae*)
- Elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo dell'ambulanza e le modalità di manutenzione ed eventuali protocolli per la loro manutenzione
- Garanzia definitiva
- Polizze assicurative



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

ART. 39 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, sono poste a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa

ART. 40 RICHIAMO DI NORME

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di Contratti Pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia in quanto applicabili.

Redatto e protocollato in Lamezia Terme il 16/07/2024

Stipulato il

Per Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.

L'Amministratore Unico

Marco Franchini

Per ATS Piana Soccorso Cooperativa Sociale / Associazione di Volontariato San Nicola di Mira

Il Legale Rappresentante

Domenico Belcastro

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, C.C., l'Appaltatore dichiara, dopo averle attentamente lette e condivise, di approvare specificatamente le clausole di cui agli Articoli

Articolo 2 (Oggetto);

Articolo 3 (Durata);

Articolo 5 (Presidio e Personale);

Articolo 7 (Mezzi, Attrezzature e Scorte di Medicinali);

Articolo 10 (Obblighi dell'Appaltatore);

Articolo 14 (Segreto d'ufficio);

Articolo 15 (Penalità);

Articolo 16(Cause di risoluzione),

Articolo 17 (Risoluzione per inadempimento);

Articolo 18 (Recesso);

Articolo 20 (Clausola Generale di Manleva);

Articolo 23 (Osservanza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 e ss. mm.ii.) e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ex L. n. 190/2012.);

Articolo 24 (Codice Etico Comportamentale);

Articolo 27 (Antimafia);



Società Aeroportuale Calabrese
Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria

Articolo 28 (Assenza di conflitto di interesse);
Articolo 34 (Condizione risolutiva);
Articolo 35 (Legge Applicabile e Foro Competente);
Articolo 38 (Documenti che fanno parte del Contratto).

Per ATS Piana Soccorso Cooperativa Sociale / Associazione di Volontariato San Nicola di Mira
Il Legale Rappresentante
Domenico Belcastro